

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 59 del 28/11/2022**

Il Direttore

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Personale* relativo a:

“ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE F.A. ISTRUTTORE TECNICO PERIODO 01.12.2022 / 28.02-2023 - PRESA D'ATTO”;

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell'ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell'ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l'esecutività;

DETERMINA

DI APPROVARE l'allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione della firma attestante l'approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Funzionario

RAVANELLO ALBERTO / INFOCERT SPA

OGGETTO: Assegnazione temporanea dipendente A.F. presso Asp Magiera Ansaloni periodo 01.12.2022 – 28.02.2023

VISTA la richiesta inviata in data 04.10.2022 prot. n. 2705 avente ad oggetto: “Richiesta nulla osta a mobilità volontaria art. 30 D.Lgs. 165/2001 e instaurazione di un comando precedente alla mobilità per il dipendente A.F.”, con la quale si richiedeva:

- l’istituto del comando funzionale del dipendente A.F. presso il nostro ente ai sensi dell’Art. 56 DPR n. 3/1957 da effettuarsi nel periodo 01.12.2022 – 28.02.2023;
- il rilascio del nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria ai sensi del D.Lgs. 165/2001 a seguito di procedura di selezione pubblica per mobilità volontaria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 09.09.2022;

VISTA altresì la comunicazione pervenuta in data 17.10.2022 dal Comune di Sant’Agata Bolognese, assunta al prot. n. 2802 del 17.10.2022, che autorizza l’utilizzo in posizione di comando del dipendente A.F. presso l’Asp Magiera Ansaloni per il periodo 01.12.2022 – 28.02.2023 articolato in:

- Un giorno alla settimana per il mese di dicembre 2022 per 9 ore settimanali
- Due giorni alla settimana per il mese di gennaio 2023 per 18 ore settimanali
- Tre giorni alla settimana per il mese di febbraio 2023 per 21 ore settimanali

PRESO ATTO infine della Determinazione Dirigenziale n. 385 del 25.11.2022 del Comune di Sant’Agata Bolognese, con la quale viene attivato il comando presso Asp Magiera Ansaloni del dipendente A.F. dal 01.12.2022 al 28.02.2023 secondo le modalità previste sopracitate;

CONSIDERATO che:

a) in Diritto

- l’art. 56 t.u. n. 3/1957 (Comando presso altra amministrazione) recita testualmente: *“L’impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato stesso appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. ...”*;
- **i commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013)** dispongono rispettivamente:
 - “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato.**”
 - “A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all’articolo, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, **è adottato d’intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell’interessato.**”
- L’art 30 del d.lgs 165/2001 al comma 2 sexies dispone che *Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonche’ il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;*

b) In fatto:

- Il Sig. A.F., nato a Reggio Emilia il 12.12.1978, ha espresso la propria disponibilità alla suddetta assegnazione presso Asp Magiera Ansaloni;

CONSIDERATO che:

- il comando (o il distacco “pubblico”) del dipendente presso altra amministrazione non incide sullo stato giuridico del pubblico dipendente, né comporta il sorgere di un nuovo rapporto di impiego con l’ente di destinazione, ma lascia inalterato quello originario alla cui disciplina il dipendente rimane sottoposto, con la sola evidente eccezione concernente il rapporto gerarchico e disciplinare nel quale, all’ente di appartenenza, si sostituisce quello di destinazione;
- alla posizione di comando del dipendente presso una nuova amministrazione non si accompagna la corrispondente soppressione del posto in organico presso l’amministrazione di provenienza;
- tali posti saranno oggetto di specifica scelta in ordine alla loro modalità di copertura – obbligatoria ai sensi delle norme sull’accreditamento dei servizi presso cui sono assegnati – pur se in via temporanea non potendosi dare copertura permanente giacché il personale comandato resta titolare del posto in ruolo per l’intera durata del comando;
- il personale in comando risulta essere tra quello “privilegiato” nell’ambito dei processi di mobilità, invero, il comma 2 bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 – che non è stato modificato dal recente D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n.114/2014, che è intervenuto con l’art. 4 nel senso di semplificare i processi di mobilità – prevede, infatti, che “le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”;

RICHIAMATO inoltre l’art.70 comma 12 del D.lgs. n.165/2001 il quale stabilisce che in tutti i casi nei quali enti pubblici richiedono l’utilizzo di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, questi rimborsano all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale;

RICHIAMATI in proposito:

Il testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000;

Il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

La Legge n. 241 del 07/08/1990;

Il D.Lgs. 207 del 04/05/2001;

Il C.C.N.L. di comparto.

RITENUTO quindi opportuno provvedere in merito;

DISPONE

DI **PRENDERE ATTO** delle comunicazioni intercorse tra le amministrazioni pubbliche interessate relative al trasferimento mediante istituto del comando del dipendente A.F. per il periodo 01.12.2022 – 28.02.2023 presso Asp Magiera Ansaloni;

DI **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:

- all’Ufficio personale di ASP Magiera Ansaloni per gli adempimenti conseguenti ed ulteriori;
- alla Segreteria dell’ASP per la sua classificazione e pubblicazione a norma del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.